

## Vademecum del regolamento per le assemblee di base

*Presentati due documenti “globalmente alternativi”.*

Il giorno 9, il Direttivo ha approvato all'unanimità le regole che sovrintenderanno allo svolgimento del Congresso.

Il giorno 10 novembre sono stati presentati due documenti congressuali fra loro “globalmente alternativi” (questa è la denominazione ufficiale).

Il primo è intitolato “**I diritti ed il lavoro oltre la crisi**” ed è stato presentato dal primo firmatario che è Guglielmo Epifani. Il documento è corredato dalle firme di 9 segretari nazionali.

Il secondo è intitolato “**La CGIL che vogliamo**” ed è stato illustrato dal primo firmatario, Domenico Moccia, Segr. Gen. della FISAC, il sindacato dei bancari e di quanti lavorano nelle assicurazioni. Il documento è corredato dalle firme di Nicoletta Rocchi segretaria nazionale della CGIL, da Gianni Rinaldini Segr. Gen. della FIOM, da Carlo Podda Segr. Gen. della F:P., da Giorgio Cremaschi e le compagne e i compagni della Rete 28 Aprile e da compagne e compagni del Comitato direttivo.

Le prossime tappe saranno le seguenti:

- a) fino al 20 novembre sarà possibile presentare emendamenti ai due documenti o presentare documenti a loro volta alternativi. Le modalità e la quantità di firme necessarie per presentare emendamenti o documenti è indicata nel Regolamento congressuale;
- b) per il 23 novembre è già convocato (in seconda sessione) il Comitato direttivo che esaminerà gli emendamenti eventualmente presentati e/o registrerà l'eventuale presentazione di documenti. Terminata la discussione, a quel punto ciò che ha discusso il Comitato direttivo diventa il materiale sul quale si svolgerà il Congresso. I materiali saranno accompagnati nelle diverse istanze congressuali dalla sottoscrizione dei testi da parte dei componenti il Direttivo che si riconoscono in uno o dell'altro documento. Il Direttivo eleggerà, al termine dei lavori, la Commissione di Garanzia Congressuale che ha il compito di sovrintendere (assieme alle Commissioni che verranno elette a livello regionale e territoriale) all'intero svolgimento del Congresso.

### CALENDARIO CONGRESSUALE

Dal giorno 24 novembre al giorno 9 dicembre	Si riuniscono gli organismi dirigenti per discutere i materiali licenziati dal Direttivo nazionale, per fissare le date del rispettivo Congresso e definire il rapporto iscritti/delegati
<b><u>Dal 9 dicembre al giorno 20 febbraio 2010;</u></b>	<b><u>Si svolgono le assemblee congressuali di base o di Lega SPI</u></b>
Dal 22 febbraio al 13 marzo	Si svolgeranno i Congressi delle Categorie territoriali, delle Camere del Lavoro Territoriali, delle Camere del Lavoro Metropolitane e delle Categorie regionali

Dal 15 marzo al 25 marzo	Si svolgeranno i Congressi delle CGIL Regionali
Dal 26 marzo al 17 aprile	Si svolgeranno i Congressi nazionali di Categoria. Successivamente si svolgerà il Congresso nazionale dello SPI
Dal 5 maggio al giorno 8 maggio.	Si svolgerà il Congresso della CGIL nazionale

## CAPITOLO II° COMMISSIONE DI GARANZIA CONGRESSUALE

### Punto 2.3

**.....il numero dei componenti le Commissioni di Garanzia congressuale dovrà essere pari.**

### Punto 2.5

A livello delle Camere del Lavoro e delle CGIL regionali, i Comitati Direttivi eleggono la rispettiva Commissione di Garanzia Congressuale.

La Commissione:

### Punto 2.6

- b) **riceve gli elenchi degli iscritti di cui al punto 4.3;**
- c) **sovrintende e coordina, in rapporto con le rispettive Segreterie, le diverse fasi dell'iter congressuale, i calendari ed il numero di assemblee nonché il loro regolare svolgimento;**
- d) predispone l'Albo delle comunicazioni di cui al successivo punto 4.4 e ne cura il puntuale aggiornamento;
- e) assicura il rispetto delle garanzie democratiche previste dallo Statuto e dal presente Regolamento;
- f) dirime controversie;
- g) esamina e risponde ai ricorsi;

### Punto 2.9

**Le Commissioni di Garanzia Congressuale assumono le proprie decisioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.**

### Punto 2.10

**I ricorsi alle Commissioni di Garanzia devono essere presentati entro 48 ore dal verificarsi del fatto contestato.**

### Punto 2.11

**Le Commissioni di Garanzia sono tenute a rispondere ai ricorsi entro cinque giorni dal ricevimento dello stesso e, comunque, non oltre la data di inizio del Congresso delle istanze successive.** Qualora i tempi non fossero rispettati l'iter congressuale non si arresterà e, su richiesta degli interessati da presentare non oltre le 48 ore dalla data di inizio del Congresso dell'istanza successiva, il ricorso pendente verrà valutato dalla Commissione di Garanzia Congressuale dell'istanza successiva.

### **Punto 2.13**

Nel caso in cui la Commissione di Garanzia di prima istanza (CdLT o CdLM) respinga un ricorso, la parte soccombente può inoltrare un ulteriore ricorso alla Commissione di Garanzia Congressuale regionale entro 48 ore dal ricevimento del parere negativo con le modalità di cui al *punto 2.12*.

### **Punto 2.15**

Nel caso in cui venga respinto il ricorso anche a livello regionale, può essere presentato un ulteriore ricorso alla Commissione Nazionale di Garanzia Congressuale da parte di uno o più componenti la Commissione di Garanzia regionale o da parte del firmatario del ricorso alla prima istanza entro 48 ore dal ricevimento del parere negativo con le modalità di cui al *punto 2.12*.

## **CAPITOLO III° ARTICOLAZIONE DELL'ATTIVITA' CONGRESSUALE**

### **Punto 3.1.2**

Lo svolgimento delle riunioni degli organismi dirigenti ai vari livelli congressuali che assumono i materiali congressuali senza votarli. **E' data facoltà ad uno o più componenti di tali organismi di dichiarare l'adesione ai documenti congressuali nazionali.**

### **Punto 3.2**

Le riunioni degli organismi dirigenti stabiliscono, inoltre, le modalità concrete di svolgimento del Congresso di loro competenza ed il rapporto iscritti-delegati.

**3.5.2 le assemblee congressuali di base saranno convocate dal giorno 9 dicembre al giorno 20 febbraio 2010.**

## **CAPITOLO IV° LE ASSEMBLEE DI BASE**

### **Punto 4.1**

Le assemblee congressuali di base sono convocate dalle rispettive Segreterie **con un'articolazione ed un calendario che devono garantire quanto previsto al punto 8.3.**

### **Punto 4.2**

**Il calendario delle assemblee, comprensivo dello specifico elenco degli iscritti** ripartiti per ogni luogo di lavoro o territorio nel quale si articoleranno le assemblee di base o delle Leghe SPI, **deve essere comunicato** dalle Segreterie **alle rispettive Commissioni di Garanzia congressuale** che ne sovrintendono il rispetto anche chiedendo alla Segreteria competente di rivedere il calendario.

### **Punto 4.3**

**Le Segreterie di categoria dovranno consegnare,** al momento dell'insediamento della Commissione di Garanzia Congressuale territoriale, **gli elenchi degli iscritti, completi ed aggiornati, certificati dalla rispettiva Camera del Lavoro.**

### **Punto 4.4**

**Le assemblee saranno convocate con calendari quindicinali** che dovranno essere resi pubblici nell'apposito Albo delle comunicazioni sito presso i locali della Commissione di Garanzia Congressuale. **Eventuali cambiamenti della data di assemblee già programmate devono essere comunicati alla Commissione di Garanzia almeno 48 ore prima della nuova data prevista.** La Commissione provvederà a darne comunicazione

tramite l'apposito Albo e darà informazione del cambiamento ai relatori, se non già fatto dalla Segreteria competente, nel caso in cui siano stati resi noti in anticipo i nominativi.

#### **Punto 4.8**

Considerata l'attuale crisi che comporta la chiusura di tantissime realtà produttive, **le Categorie**, nella predisposizione dell'articolazione e del calendario di cui ai *punti 4.1 e 4.2*, **potranno organizzare assemblee territoriali delle aziende in crisi** alle quali potranno partecipare tutti i lavoratori coinvolti, mentre **il diritto di voto spetta esclusivamente alle iscritte ed iscritti in cassa integrazione o licenziati**. Alla Commissione di Garanzia Congressuale dovrà essere consegnato, in modo tempestivo, l'elenco delle realtà produttive interessate, l'elenco degli iscritti coinvolti nonché la precisa indicazione degli orari dell'assemblea e l'orario di apertura e chiusura del seggio.

#### **Punto 4.9**

**Per le piccole e piccolissime aziende, per i luoghi di lavoro caratterizzati da forte frantumazione e per i lavoratori di aziende artigiane le assemblee congressuali si svolgeranno a livello territoriale di categoria. Si svolgeranno a livello territoriale intercategoriale sulla base di intese fra le categorie interessate coordinate dalla Segreteria della CGIL del livello corrispondente.**

#### **Punto 4.12**

L'assemblea di base elegge, all'apertura dei lavori, il Presidente e la Commissione Elettorale. Il Presidente ed i componenti la Commissione Elettorale dovranno essere prevalentemente individuati fra gli iscritti/e convocati per quell'assemblea. Solo nel caso in cui ciò non risulti possibile per mancanza di aderenti ad un documento congressuale, dovranno essere individuati fra iscritte/iscritti appartenenti alla stessa Categoria per la quale è convocata l'assemblea e appartenenti allo stesso territorio.

#### **Punto 4.13**

**Nel corso delle assemblee di base si procederà alla votazione dei documenti congressuali, secondo l'ordine previsto nel Capitolo IX°.**

#### **Punto 4.14**

L'assemblea congressuale di base, tramite il suo Presidente e con l'apposita Commissione Elettorale, definisce, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento (*Capitolo XI*):

**4.14.1** la lista dei candidati per l'elezione dei delegati, nel rispetto del rapporto iscritti/delegati (x:1), (y:1) previsto per le istanze congressuali confederali e di categoria;

**4.14.2** la lista dei candidati per l'elezione del Comitato degli Iscritti o della Lega SPI.

#### **Punto 4.17**

**I seggi per l'elezione dei delegati potranno rimanere aperti – alla presenza della Commissione Elettorale e con le modalità previste nei punti 4.8, 4.9, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12** - dopo la conclusione del dibattito per accogliere i voti di chi, per diverse ragioni, non avrà potuto partecipare all'assemblea (turni di lavoro, ferie, ecc.) secondo modalità che garantiscano la segretezza del voto. **Gli orari di apertura del seggio dovranno essere comunicati preventivamente alla Commissione di Garanzia.**

**CAPITOLO V°**  
**CONGRESSI DELLE STRUTTURE**  
**5.1 Congressi territoriali di Categoria e dello SPI**

**Punto 5.1.1.**

In ogni Camera del Lavoro dovranno essere svolti i Congressi delle Federazioni e dei Sindacati territoriali delle Categorie presenti e dello SPI.

**Punto 5.1.3.**

Al termine del dibattito, i delegati voteranno gli emendamenti di cui al *punto 8.6* del presente Regolamento ed eventuali documenti attinenti alle sole politiche di settore e territoriali, predisposti dall'istanza stessa o da istanze superiori orizzontali e/o verticali.

**CAPITOLO VIII°**  
**CARATTERE ED EMENDABILITA' DEI**  
**DOCUMENTI CONGRESSUALI**

**Punto 8.1**

**Il voto sui documenti nazionali e su altri materiali congressuali avviene sempre in modo palese, esclusi i casi previsti ai punti 9.3, 11.4 e 11.5.**

**Punto 8.3**

A tutti i documenti congressuali nazionali viene riconosciuta pari dignità. La pari dignità si realizza con le seguenti azioni:

**8.3.3** diritto ad essere illustrati con pari dignità alle assemblee congressuali di base. Tutti i documenti nazionali saranno illustrati in tutte le assemblee da parte dei firmatari o da iscritti da essi delegati, previa informazione alla Commissione di Garanzia Congressuale del livello competente. A tal fine, le strutture garantiranno le necessarie agibilità. **Al riguardo sarà, inoltre, possibile definire presso ogni Commissione di Garanzia Congressuale un elenco nominativo di iscritti autorizzati a presentare nelle assemblee di base i vari documenti.** Alle assemblee dei luoghi di lavoro potranno partecipare dirigenti sindacali non appartenenti alla Categoria di riferimento, richiedendo alle aziende le apposite autorizzazioni;

**8.3.4** nel caso di più documenti, ed **in presenza dell'impossibilità di garantire la partecipazione di tutti i presentatori dei documenti nazionali, il Presidente dell'assemblea leggerà un testo predisposto dai sostenitori di uno dei documenti** del quale sia assente il presentatore. Anche in questo caso, lo spazio assegnato dal Presidente ad ogni relatore deve garantire la pari dignità nella presentazione.

**Punto 8.4**

**L'illustrazione dei documenti deve avvenire in un tempo contenuto (non superiore complessivamente al 30% del tempo a disposizione per l'assemblea).**

**Punto 8.5**

In caso di più documenti **la Presidenza dell'assemblea sorteggia l'ordine di presentazione.**

**Punto 8.6**

**Nelle assemblee congressuali di base ed in tutti i livelli congressuali è possibile presentare emendamenti ai materiali congressuali.** Essi saranno votati separatamente e successivamente al voto sui documenti stessi. Se tali emendamenti superano il 25% dei

consensi passano all'istanza congressuale superiore assumendo il carattere di "Proposta di modifica".

## **CAPITOLO IX° PROCEDURE E ORDINE DI VOTAZIONE DEI DOCUMENTI CONGRESSUALI DA ADOTTARE NELLE ASSEMBLEE DI BASE**

### **Punto 9.1**

**Nelle assemblee di base si procederà alla votazione dei documenti congressuali nazionali con il seguente ordine:**

- a) i documenti congressuali nazionali nel loro testo originario;
- b) gli emendamenti scaturiti dal dibattito nelle assemblee congressuali.
- d) gli ordini del giorno non attinenti alle materie trattate dai documenti nazionali.

### **Punto 9.2**

**Le votazioni sui documenti, in assenza di liste per l'elezione dei delegati, avvengono in modo palese.**

### **Punto 9.3**

**In caso di documenti tra loro alternativi, l'elezione dei delegati avviene a scrutinio segreto ed è esaustiva anche delle votazioni sui documenti congressuali, salvo quanto previsto al successivo *punto 11.4.***

## **CAPITOLO X° MODALITA' DI VOTO DEI DOCUMENTI CONGRESSUALI**

### **Punto 10.1**

**Il voto sui materiali congressuali è obbligatorio in ogni assemblea di base.**

### **Punto 10.2**

**Tutti i documenti congressuali devono essere sottoposti al voto nella loro stesura originaria.**

### **Punto 10.3**

Il Presidente dell'assemblea dovrà trasmettere, entro 24 ore dalla chiusura dell'assemblea o dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, se il seggio rimane aperto anche successivamente alla chiusura dell'assemblea, copia del verbale – comprensivo dei voti espressi e dei nominativi dei delegati eletti - alla Categoria territoriale e alla Commissione di Garanzia territorialmente competente.

### **Punto 10.5**

In tutti i Congressi, a cominciare dalle assemblee di base, possono essere presentate e votate proposte emendative ai documenti varati dal Comitato Direttivo.

### **Punto 10.6**

Ai livelli superiori delle assemblee di base, saranno discusse, esaminate e votate le proposte emendative ai documenti nazionali che:

- a) siano state approvate al Congresso dell'istanza di livello inferiore;
- b) che abbiano ricevuto almeno il 25% dei voti favorevoli.

Inoltre, saranno votate:

1) nuove proposte emendative, purchè sottoscritte da almeno il 3% dei delegati del Congresso interessato, presentate in sede congressuale e nel rispetto dei tempi approvati all'inizio del Congresso.

## **CAPITOLO XI° CRITERI E MODALITA' PER L'ELEZIONE DEI DELEGATI E DEI COMITATI DIRETTIVI**

### **Punto 11.1**

**Il voto per eleggere i delegati alle istanze congressuali successive all'assemblea di base avviene, di norma, in modo palese.**

### **Punto 11.3**

**Un delegato già eletto non può essere candidato in altre assemblee di base.**

### **Punto 11.4**

Nel caso di presentazione di liste alternative a sostegno di uno o più documenti è automatico il voto segreto che diventa, altresì, esaustivo del voto sui documenti.

Analoga prassi si segue anche nel caso in cui un solo documento non abbia una lista collegata. Il voto palese è possibile se i presentatori dei documenti presenti all'assemblea lo propongano alla stessa.

### **Punto 11.6**

**Nei Congressi di base le liste per l'elezione dei delegati possono prevedere un numero massimo di candidati pari al doppio di quanti dovranno essere eletti** per permettere l'eventuale recupero dei resti.

### **Punto 11.9**

Nei Congressi di base delle realtà aziendali o di enti con significativa presenza di lavoro a turni, in caso di ricorso al voto segreto, al fine di consentire una maggiore partecipazione al voto, è necessario tenere aperto il seggio elettorale ad ogni cambio dei turni previsti. Questo voto è esaustivo anche del voto sui documenti congressuali nazionali.

### **Punto 11.10**

**Nel caso di adozione del voto segreto, in strutture lavorative con distribuzione di orario particolarmente complessa, previo parere della Commissione di Garanzia** congressuale territoriale, che verificherà l'effettiva condizione di organizzazione del lavoro ed il rispetto di quanto previsto dal successivo *punto 11.13*, **i seggi elettorali saranno aperti per il tempo indispensabile (massimo quattro ore)** ogni qual volta si renda necessario per garantire agli iscritti la massima partecipazione al voto.

### **Punto 11.11**

A fronte di particolari esigenze non riassorbibili entro i limiti temporali definiti al precedente *punto 11.10* (ad es.: lavoro su più giorni; turni a scorrimento; lavorazioni a ciclo continuo; agricoltura; alimentazione; commercio; edilizia; sanità; spettacolo; trasporti) le Commissioni di Garanzia, verificate le effettive esigenze specifiche e nel rispetto di quanto previsto dal successivo *punto 11.13*, autorizzeranno diversi limiti orari di apertura dei seggi.

### **Punto 11.12**

Per i Congressi delle Leghe, laddove si ritenesse necessario, va prevista – previa intesa nella Commissione di Garanzia congressuale territoriale, la possibilità di effettuare assemblee pregressuali decentrate che voteranno il/i documento/i congressuale/i.

**In questo caso il Congresso dello SPI può essere un Congresso di iscritti o di delegati eletti nelle assemblee decentrate di Lega. Nel caso di adozione del voto segreto nelle assemblee di Lega SPI, i seggi resteranno aperti con modalità e tempi che garantiscano la massima partecipazione al voto, e comunque fino ad un massimo di 12 ore complessive su due giorni consecutivi.**

**Punto 11.13**

**Nella composizione dei seggi va garantita la presenza del pluralismo congressuale.**

**Punto 11.16**

.....le liste dovranno essere rappresentative e proporzionate al voto ottenuto dai rispettivi documenti.

**Punto 11.17**

In ogni caso non c'è alcun automatico collegamento fra liste di delegati ed emendamenti presentati.

**Punto 11.18**

**In caso di parità nel voto sono eletti entrambi i candidati.**

**Punto 11.20**

I verbali dei Congressi – comprensivi dei voti espressi e dei nominativi dei delegati eletti - devono essere trasmessi entro 24 ore alle Commissioni di Garanzia congressuale. Le Commissioni di Garanzia hanno il compito di vigilare sui criteri riassunti nel *punto 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.19.*

**CAPITOLO XII°  
SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE CONGRESSUALI  
E DEI CONGRESSI**

**Punto 12.1**

In apertura delle assemblee congressuali di base ed in tutti i Congressi si dovrà procedere alla elezione del Presidente che guiderà i lavori e ne garantirà il regolare svolgimento. A seconda delle dimensioni dell'assemblea congressuale o del Congresso sarà eletta una Presidenza che coadiuverà il Presidente.

**Punto 12.2**

**Nelle assemblee di base il Presidente e/o la Presidenza svolgono anche funzioni di verifica poteri.**

**CAPITOLO XIII°  
DISPOSIZIONI FINALI**

**Punto 13.4**

Il rispetto del presente Regolamento è affidato alle Commissioni di Garanzia congressuale ai vari livelli.

**Punto 13.5**

Nel caso di rilevata violazione di norme del presente Regolamento, la Commissione di Garanzia Congressuale competente può invalidare il Congresso e prevederne la riconvocazione.